



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
UFFICIO 2

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Assessorati Sanità delle Regioni e P.A. di Trento
Assessorato Agricoltura della P.A. di Bolzano
Servizi Veterinari

Trasmissione via pec

**OGGETTO: corretta categorizzazione degli operatori di cui al regolamento (CE) 1069/2009.
Richiesta di verifica ed eventuale aggiornamento dei decreti di riconoscimento e di registrazione.**

In corso di attività di audit, per il settore dei sottoprodotti di origine animale, è stato più volte riscontrato che la categoria di rischio assegnata nel decreto di riconoscimento, di cui all'art. 24, o quello di registrazione, di cui all'art. 23 del reg. (CE) 1069/2009, non combacia con l'effettiva categoria di rischio rappresentata dall'attività svolta, rappresentata dal *prodotto generato* dall'impianto.

In corso di controllo ufficiale è fondamentale verificare la corretta categoria di rischio del materiale in entrata e in uscita e che ci sia l'esatta corrispondenza con la categoria per la quale l'operatore è stato abilitato. Ad esempio, un impianto di biogas che utilizza sottoprodotti di categoria 2 e 3, va riconosciuto *solo per la categoria di rischio più alta*, la categoria 2, salvo che vi siano, nello stesso sito, due digestori alimentati uno esclusivamente con la categoria 2 e l'altro esclusivamente con la categoria 3.

Un'eccezione è rappresentata dalla categorizzazione degli impianti che producono fertilizzanti organici (definiti all'articolo 3, punto 22, del regolamento (CE) 1069/2009), di categoria 3, a partire dalle proteine animali trasformate (PAT) e che usano lo stallatico (categoria 2), come componente di miscelazione, per ottemperare a un requisito previsto dalla legge. Questi impianti possono essere classificati come categoria 3, in quanto si considera, come elemento preminente, nell'analisi del rischio, l'utilizzo delle PAT.

La questione in oggetto è stata già sollevata con la circolare DGISAN n 29491 del [13 luglio 2018](#), con la quale si è richiesta una opportuna verifica sulle autorizzazioni e sulla corretta categorizzazione degli impianti, anche al fine di acquisire dati di rendicontazione, in merito ai controlli ufficiali e al numero di operatori suddivisi per categorie di rischio, che siano più attinenti alla realtà dei fatti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 2
* Dott. Pietro Noè

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referente: Tiziana Serraino Tel: 0659942816 Email: t.serraino@sanita.it